



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Salvatore Bonfiglio*

Liberal-socialismo e costituzionalismo nel pensiero giuridico di Mario Galizia**

SOMMARIO: 1. I caratteri specifici della Resistenza in Italia, con lo sguardo rivolto ai più giovani. – 2. La questione sociale come questione giuridica. – 3. L'esperienza costituzionale del Regno Unito e il sistema partitico come elemento costitutivo della forma di governo parlamentare – 4. Costituzionalismo e costituzione. – 5. L'importanza della prospettiva assiologica nell'interpretazione giuridico-costituzionale.

1. I caratteri specifici della Resistenza in Italia, con lo sguardo rivolto ai più giovani

Il pensiero giuridico di Mario Galizia è molto articolato e originale, profondamente segnato dalla sua ampia cultura, non soltanto giuridica¹. Chi ha avuto la fortuna di apprezzare, per diretta esperienza, anche il profilo umano della sua ricca e complessa personalità, ricorda quanto fosse sempre vivo in lui il ricordo del fratello Paolo, scomparso nel 1944 nel corso della battaglia partigiana per la Liberazione di Firenze. Per tale ragione, non stupisce che, a distanza di quasi settanta anni dalla morte del fratello, egli abbia voluto pubblicare un ampio volume dedicato alla personalità e all'opera di Paolo. Il libro², uscito nel 2013, contiene pure un suo lungo saggio che si lega anche a note redatte dal fratello; note dal carattere, in alcuni casi, strettamente personale e per questo motivo in

* Professore associato di Diritto costituzionale italiano e comparato nel Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma Tre

** Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

¹ Sull'opera scientifica e il profilo umano di Mario Galizia si vedano: il n. 1, 2014 della rivista *Il Politico*, che ospita diversi articoli di G. AMATO, E. BETTINELLI, P.G. GRASSO, F. LANCHESTER; e, inoltre, i numerosi contributi "Per Mario Galizia" pubblicati in questa *Rivista*, n.3, 2014: F. LANCHESTER, G. AMATO, S. BERETTA, E. CHELLI, P. GROSSI, F. BRUNO, S. BONFIGLIO, R. BORRELLO, L. BORSI, G. CARAVALE, T. E. FROSINI, P. PICIACCHIA, M.G. RODOMONTE, A. ZORZI GIUSTINIANI, G. ALLEGRI. Più di recente, T. E. FROSINI, *Mario Galizia, quando si dice un Maestro*, in *Lo Stato*, 2019.

² M. GALIZIA (a cura di), *Appunti sugli anni della guerra di Paolo Galizia*, Archivio di Storia Costituzionale e di Teoria della Costituzione, Milano, Giuffrè, 2013. Si vedano i commenti agli *Appunti* di P. CARETTI, E. BETTINELLI e M. FIORAVANTI pubblicati in questa *Rivista*, n. 1, 2014.

passato non pubblicate. Il saggio è una sorta di “testamento spirituale”, che contiene la sua acuta e tormentata riflessione culturale sulla storia costituzionale italiana e sulla generalizzata adesione dei giuristi italiani di diritto pubblico al fascismo.

Già molto tempo prima della pubblicazione del libro, Mario Galizia sentì che qualcosa era cambiato in Italia, a cominciare dagli anni Ottanta e, soprattutto, nei primi anni Novanta del secolo scorso. Nelle riflessioni di Galizia, come per Dossetti, Barile ed Elia³, era già *in nuce* l'esigenza di difendere la Costituzione che poi si rivelerà appieno nella primavera del 1994. Come prima per Mortati, così per Galizia la difesa della Costituzione non smette mai di essere lotta per la sua attuazione, per la “forza” dei suoi principi. In questa prospettiva, come si dirà meglio nelle pagine seguenti, la Costituzione è concepita soprattutto come garanzia di diritti e di equilibri fondamentali nei rapporti tra poteri.

In quella fase storica successiva alla caduta del Muro di Berlino, la scomparsa dei partiti politici che avevano dato origine al patto costituzionale faceva registrare un diverso assetto della costituzione materiale⁴, nonché una crisi dei principi caratterizzanti la “forma di Stato”⁵ democratica e sociale; una crisi del *welfare* che si palesava anche come crisi dello Stato, della sua sovranità⁶. Egli avvertiva una «ambigua atmosfera», in cui i caratteri specifici della *Resistenza* in Italia sembravano opacizzarsi. Un clima culturale e politico adatto a cancellare il ricordo di quei ragazzi, come il fratello Paolo, che non si erano mai fatti coinvolgere nella drammatica esperienza del regime fascista.

Una dittatura autoritaria che, in contrasto con la tradizione risorgimentale, aveva imposto un'idea equivoca di nazione; un'idea purtroppo presente ancora oggi, seppure in modo diverso, in alcune tendenze legate dalla comune matrice nazional-populista fautrice di una “democrazia illiberale”⁷.

In alcuni suoi scritti, Mario Galizia ricorda il coraggio del fratello Paolo «caduto per la libertà»⁸, la cui intensa attività partigiana è stata sottolineata anche da Piero Calamandrei in *Uomini e Città della Resistenza*. Inoltre, traendo spunto dalle note scritte dal fratello, egli si confronta con i tanti giuristi che guardarono con favore al fascismo prima della crisi del

³ L. ELIA, *Dossetti, Lazzerati e il patriottismo costituzionale*, in L. ELIA - P. SCOPPOLA, *A colloquio con Dossetti e Lazzerati, intervista*, (19 novembre 1984), Bologna, Il Mulino, 2003, 139 ss.

⁴ C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, Milano, Giuffrè, 1940 e, dello stesso autore, *Le forme di governo. Lezioni*, Padova, Cedam, 1973.

⁵ F. LANCHESTER, *Stato (forme di)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, 796-814.

⁶ L. ELIA-G. BUSIA, *Stato democratico*, in *Digesto disc. pubbl.*, IV edizione, vol. XV, Torino, Utet Giuridica, 2000, 80.

⁷ Tra i tanti contributi, con particolare riferimento ad alcune esperienze costituzionali dell'Europa centro-orientale, si veda il recente lavoro di J. SAWICKI, *L'erosione «democratica» del costituzionalismo liberale. Esperienze contrastanti dall'Europa centro-orientale*, Milano, FrancoAngeli, 2020. Per un esame della situazione in Polonia per quanto riguarda il rispetto del principio della separazione dei poteri: T. KONCEWICZ, *Farewell to the Separation of Powers. On the Judicial Purge and the Capture in the heart of the Europe*, in *Verfassungsblog*, 2017, disponibile on line. Sullo Stato di diritto quale principio di diritto dell'Unione europea si veda il recente volume di M. CARTA, *Unione europea e tutela dello Stato di diritto negli Stati membri*, Bari, Cacucci, 2020.

⁸ Si veda la dedica al fratello contenuta nel suo primo volume del 1951: *La teoria della sovranità dal Medioevo alla Rivoluzione francese*, Milano, Giuffrè.

regime: basti pensare a Santi Romano⁹ o al giovane Vezio Crisafulli¹⁰. Si tratta di una ricerca spesso molto travagliata, che non risparmia alcune critiche neppure al pensiero giuridico di Costantino Mortati, nei cui confronti egli mostra sempre un'affettuosa devozione per la sua opera di «grande maestro, illustre costituzionalista ma anche uomo di eccezionale bontà»¹¹.

Gli studi di Mario Galizia sul ripensamento critico degli intellettuali e, in particolare, dei giuristi nei confronti delle istituzioni e della cultura del regime fascista, le sue riflessioni sulle interpretazioni della Resistenza e i suoi valori costituiscono il *fil rouge* che lega la sua esperienza di studioso a quella di docente sempre attento a incrociare gli sguardi dei «più giovani», i loro interessi culturali, la loro «assoluta moralità» e le loro più «banali» curiosità. Questa attenzione è tutt'altro che casuale: egli ricorda infatti che «l'ossatura delle formazioni partigiane» fu costituita soprattutto dai «più giovani», i quali «erano arrivati alla consapevolezza adolescenziale nella peculiare crisi di lacerazione della coscienza collettiva, nella tetra realtà delle leggi razziali, dell'Asse Roma-Berlino, nei riflessi dell'ambiguo clima di reazione che aveva avvolto la guerra di Spagna»¹².

Già alla fine degli anni Ottanta, anche nel corso delle sue lunghe conversazioni con noi – allora giovani dottorandi all'Università di Roma “La Sapienza” – spesso affioravano volutamente i ricordi delle sue esperienze personali, cui si legavano la riflessione giuridica e l'impegno culturale per la valorizzazione della Resistenza come guerra di liberazione nazionale, un aspetto su cui tanto ebbe ad insistere Calamandrei e un «profilo caro pure a Paolo Barile»¹³. Mario Galizia, partigiano nelle formazioni *garibaldine*, respinge la tesi di una Resistenza espressione di un'ideologia politica¹⁴, integralmente «rossa», riconducibile essenzialmente alle idee e alle forze connesse al partito comunista: questa tesi non corrisponde, a suo parere, alla effettiva realtà storica. Infatti, la Resistenza in Italia, e pure le idee liberalsocialiste del fratello Paolo lo confermano, fu una «guerra di liberazione nazionale», anche se vi furono alcuni profili di «guerra civile». I ragazzi partigiani

⁹ Scrive Lanchester: «Romano e Ranalletti continuarono ad agire anche all'interno del fascismo, ritenendo che nonostante l'eliminazione del pluralismo persistesse lo Stato di diritto sotto la specie della sua variante amministrativa» (F. LANCHESTER, *La dottrina costituzionalistica italiana tra il 1948 e il 1954*, in *Quaderni fiorentini. Per una storia del pensiero giuridico moderno*, 28, 1999, tomo II, 751).

¹⁰ Molto legato all'insegnamento di Santi Romano, innanzitutto con riguardo ai principi istituzionali, in Crisafulli l'idea dello Stato di diritto resta salvaguardata nel suo concetto di indirizzo politico, che rimane in linea con aspetti importanti della tradizione del costituzionalismo, con particolare attenzione alla necessità di non cancellare ogni divisione dei poteri, così come emerge dall'esperienza del regime nazista. In Germania, scrive Crisafulli, «più che uno spostamento dell'accento sul governo ed una prevalenza di questo rispetto agli altri poteri dello Stato, sembra ritenersi che si abbia la scomparsa di ogni divisione di poteri, legislazione ed amministrazione essendo riunite entrambe esclusivamente nelle mani del *Führer*» (V. CRISAFULLI, *Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico*, in *Studi Urbinati*, anno XIII, 1939, 2, citazione tratta dalla nota 4).

¹¹ Citazione tratta dalla *Premessa* al libro *Forme di Stato e forme di governo: nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati*, M. GALIZIA (a cura di), Archivio di Storia Costituzionale e di Teoria della Costituzione, Milano, Giuffrè, 2007. Nel 1990, insieme a P. Grossi, Galizia aveva curato un altro volume dedicato all'opera di Mortati: *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, Milano, Giuffrè.

¹² M. GALIZIA, *Gli scritti giovanili di Carlo Lavagna alla soglia della crisi dello Stato fascista*, estratto dal volume: F. LANCHESTER (a cura di), *Il pensiero giuridico di Carlo Lavagna*, Milano, Giuffrè, 1996, 36.

¹³ M. GALIZIA, *Paolo Barile, il liberalsocialismo e il costituzionalismo*, in *Il Politico*, n. 2/2001, 194.

¹⁴ Come affermò Calamandrei in un celebre discorso la lotta contro il fascismo significò, innanzitutto, «la Resistenza della persona umana che rifiutava di diventare cosa e voleva restare persona» (P. CALAMANDREI, *Passato e presente della Resistenza*, discorso tenuto il 28 febbraio 1954 al Teatro Lirico di Milano, alla presenza di Ferruccio Parri, ripubblicato in *Uomini e città della Resistenza*, Milano, 1994).

guardarono alla lotta armata come guerra di liberazione nazionale, come un impegno per i «futuri liberi giusti ordinamenti»; un impegno per la libertà, «compagna d'amore» della loro giovinezza¹⁵. Non a caso, ricorda Mario Galizia, il *Fronte della Gioventù antifascista*, costituito da Eugenio Curiel, per volontà di quest'ultimo assunse la denominazione «ufficiale» di *Fronte della Gioventù per l'indipendenza nazionale e per la libertà*.

Come per il fratello Paolo, anche per Mario Galizia il liberalsocialismo e la Resistenza hanno un significato intensamente patriottico, perché valorizzano il rapporto di continuità tra la storia risorgimentale e lo spirito che animò la Resistenza quale nuovo Risorgimento nazionale. Un'idea di patria profondamente diversa da quella monolitica dell'ideologia fascista, che proibiva il dissenso e il pluralismo e a cui si legava la nazione fascista e imperialista attraverso, come si è detto, un uso distorto del concetto stesso di nazione.

Questa interpretazione della Resistenza valorizza la ricostruzione storico-culturale del Risorgimento, come parte fondamentale dell'identità nazionale; una ricostruzione in cui trova posto l'opera artistica e la vita patriottica, l'ambito letterario e quello musicale, Carducci e Mameli. E, soprattutto, la Resistenza per l'indipendenza nazionale e per la libertà rende più palesi le responsabilità del fascismo e le critiche ad esso mosse anche da parte di chi aveva prima aderito al P.N.F. Basti pensare a Mortati. Egli è spinto – scrive Galizia – «al rifiuto delle sue precedenti speranze di rivoluzione nazionale nel segno del fascismo, di un fascismo da lui ritenuto, allorché ha aderito al P.N.F. il 1° gennaio 1927, continuatore del Risorgimento e che invece gli si è via via rivelato come forza duramente sovvertitrice proprio dei valori unitari e sociali della Nazione»¹⁶. In effetti, Mortati, in un contesto di progressiva crisi del regime fascista, valorizza la rilevanza giuridica del concetto di nazione, in quanto quest'ultima offre all'ordinamento statale, che si proclama costituito su una base nazionale, «il contenuto di una serie di principi generali, destinati ad influire sulla struttura organizzativa del medesimo»¹⁷. Nel periodo fascista la tendenza del partito unico era stata quella di dominare in realtà lo Stato e di «svuotare» di vero senso il concetto di Nazione e la stessa nozione di Stato¹⁸.

Questo ripensamento critico nei confronti delle istituzioni del regime fu certamente più difficile e complesso per le generazioni di Mortati e, poi, di Lavagna, andati in cattedra rispettivamente nel 1936, il primo, e nel 1942, il secondo.

Del resto, pochi intellettuali negli anni Trenta si opposero al giuramento di fedeltà al fascismo¹⁹, richiesto nel 1931 ai docenti delle università italiane. Al riguardo, particolarmente interessante è l'antifascismo di Giuseppe Antonio Borgese, il quale era stato un acceso interventista. Egli decise di non prestare giuramento di fedeltà al fascismo e di

¹⁵ Citazioni tratte dalla poesia di Paolo Galizia, *Vivemmo di gioie estreme*, in *Appunti*, cit., 170.

¹⁶ M. GALIZIA, *Presentazione* al volume di S. BONFIGLIO, *Forme di governo e partiti politici. Riflessioni sull'evoluzione della dottrina costituzionalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 1993, XIII.

¹⁷ C. MORTATI, *La rilevanza giuridica del concetto di nazione*, prolusione al corso di Istituzioni di diritto pubblico nel R. Istituto Universitario Navale di Napoli, letta il 23 marzo 1943, in *Raccolta di scritti*, Milano, Giuffrè, 1972, vol. IV, 570.

¹⁸ M. GALIZIA, *Presentazione*, cit., XVII.

¹⁹ Su 1251 accademici solo 13 opposero un rifiuto e rinunciarono alla cattedra: Francesco ed Edoardo Ruffini, Fabio Luzzatto, Giorgio Levi Della Vida, Gaetano De Sanctis, Ernesto Buonaiuti, Vito Volterra, Bartolo Nigrisoli, Mario Carrara, Lionello Venturi, Giorgio Errera, Piero Martinetti.

rimanere negli Stati Uniti. La posizione di Borgese è un esempio di quanto fossero fragili le argomentazioni degli ideologi del fascismo e, in particolare, di Giovanni Gentile, circa la continuità del fascismo (che aveva contribuito al processo di nazionalizzazione delle masse in Italia) con il Risorgimento²⁰. In realtà, come ricorda Borgese, con il fascismo si registrava una palese rottura del binomio su cui si fondava il Risorgimento: nazione e libertà.

Negli Stati Uniti, egli scrisse *Goliath, The march of Fascism*, pubblicato nel 1937²¹. Il libro venne accolto – dopo aver anche letto le bozze – da Salvemini con entusiasmo. In questo volume sull'origine e le caratteristiche del fascismo, tradotto e pubblicato in diverse lingue (ma in Italia poté comparire solo nel 1946), l'autore conferma il suo profondo legame culturale al Risorgimento tradito dal fascismo: «As an autonomous event, the Italian Risorgimento matured under the influence of an eight-star constellation: five poets and three heroes. The poets were Alfieri, Parini, Foscolo, Manzoni, Leopardi. The heroes were Mazzini, Garibaldi, Cavour»²². Negli Stati Uniti, il libro uscì in libreria nel settembre del 1937, poco prima del cosiddetto discorso della quarantena di Roosevelt, il 5 ottobre 1937; discorso in cui il Presidente degli Stati Uniti avrebbe denunciato la “malattia” della violenza, dell'aggressione e della sopraffazione da parte di alcuni Stati responsabili di guerre e “illegalità internazionali”.

L'affievolirsi del neutralismo americano fece nascere forti tensioni tra Italia e Stati Uniti; tuttavia, specialmente sul piano letterario, non venne meno l'esaltazione che si era sviluppata, a cominciare dai primi anni Trenta, nei fascisti più giovani per il cosiddetto Rinascimento americano, con le traduzioni in Italia di Hawthorne e di Melville, «per i quali la libertà non può essere solo negativa e la libertà non può prescindere dall'eguaglianza... Non solo giustizia e libertà bensì anche giustizia come libertà e libertà come giustizia. Una libertà quindi che investe dinamicamente l'intera vita della comunità»²³. Ricordiamo che il noto romanzo *Moby Dick* di Melville fu tradotto per la prima in Italia nel 1930 da Cesare Pavese e pubblicato con grandi difficoltà nel 1932²⁴. Esso ebbe una notevole influenza non soltanto su Pavese stesso, ma su tutta la cultura italiana dei suoi anni. Di certo il discorso letterario aveva anche incisivi agganci politico-sociali; «ed è perciò che la censura si accanisce contro l'antologia *Americana* di Vittorini»²⁵.

²⁰ P. SCOPPOLA, *Educazione alla cittadinanza e costruzione dell'identità nazionale*, in *Le idee costituzionali della Resistenza*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1997, 61.

²¹ Il libro, che uscì nelle librerie a settembre, fu terminato dopo la battaglia di Guadalajara, nella quale per la prima volta si affrontarono italiani fascisti del Corpo Truppe Volontarie, che affiancavano i nazionalisti di Francisco Franco, e antifascisti del Battaglione Garibaldi inserito all'interno della XII Brigata internazionale. Già in precedenza, peraltro, gli esuli antifascisti italiani avevano costituito delle *colonne* che si erano spontaneamente affiancate all'esercito repubblicano spagnolo, come la Colonna Italiana di ispirazione prevalentemente libertaria e gillista (Giustizia e Libertà) creata Carlo Rosselli, Mario Angeloni e Camillo Berneri.

²² Pubblicato nel 1937 a New York dalla Viking Press, cit. 53; e, dello stesso autore, *The intellectual origins of fascism*, in *Social research: an international quarterly of political and social science*, v. 1, no. 4 (Nov. 1934), New School for Social Research, New York, 1934, trad. it., cura e introduzione di Dario Consoli: *Peccato della ragione*, con tre lettere inedite a Domenico Rapisardi, Catania, Prova d'Autore, 2010; *L'Italia e la nuova alleanza*, Milano, Treves, 1937.

²³ M. GALIZIA, *Gli scritti giovanili di Carlo Lavagna alla soglia della crisi dello Stato fascista*, cit., 25.

²⁴ H. MELVILLE, *Moby Dick o La balena*, versione integrale a cura di Cesare Pavese, Torino, Frassinelli, 1932.

²⁵ M. GALIZIA, *Gli scritti giovanili*, cit., 25.

Il 25 luglio e, soprattutto, l'8 settembre avevano realmente accentuato la crisi dell'identità nazionale messa a dura prova anche dalla seconda guerra mondiale e, ancor prima, dalla guerra di Spagna combattuta dai fascisti sotto le bandiere del franchismo, dall'intensificarsi delle relazioni italiane con la Germania, dalla tetra realtà delle leggi razziali; tutto ciò ormai segnava un distacco via via sempre più profondo tra il fascismo e i «più giovani» con i loro sogni «americani», quei giovani che, come si è detto, furono la vera ossatura delle formazioni partigiane.

Occorreva, dunque, dare un nuovo «senso» all'idea di nazione, proprio perché il Risorgimento, che si fondava sul binomio nazione e libertà, era stato tradito dal fascismo, dal suo nazionalismo e imperialismo. Il richiamo ai valori e ai miti risorgimentali era utile per non dimenticare la tradizione fondativa dell'identità nazionale e per affermare il carattere della Resistenza come guerra di liberazione nazionale. Per questa ragione, soprattutto gli ambienti da cui doveva uscire il movimento *Giustizia e Libertà* misero in circolo l'espressione «secondo Risorgimento»²⁶, in polemica con la cultura fascista, da Gentile a Volpe, che utilizzò la dizione di «nuovo Risorgimento» applicandola al fascismo. La Resistenza trasse forza dal Risorgimento²⁷, in quanto ne fece consapevolmente anche un uso politico-culturale per avviare un processo di ricomposizione dell'idea di nazione, nella prospettiva storica di privilegiare, come vedremo, il momento della *Fondazione* rispetto al profilo centrato sui *Fondatori*.

2. La questione sociale come questione giuridica

L'accento posto sul concetto di libertà è importante per comprendere la caratterizzazione soprattutto morale della stessa opposizione al fascismo da parte di Paolo e Mario Galizia e per interpretare il loro liberalsocialismo, che sembra attratto più dall'insegnamento rosselliano che dalla elaborazione dottrinale di Calogero.

Per Carlo Rosselli il socialismo è innanzitutto rivoluzione morale e, in secondo luogo, trasformazione materiale, come emerge dalle tesi contenute nel suo libro *Socialisme libéral*, scritto nel 1929, nel confino di Lipari, pubblicato a Parigi nel 1930, tradotto in italiano da Aldo Garosci e pubblicato nel 1945 nella collezione *Giustizia e Libertà* del famoso catalogo delle Edizioni U. Carlo Rosselli è «propugnatore non solo di libertà ma anche, con accento fermo, intensamente, di giustizia, di una giustizia diffusa nell'intera dimensione multiforme della vita della comunità»²⁸.

²⁶ C. PAVONE, *Le idee della Resistenza. Antifascisti e fascisti di fronte alla tradizione del Risorgimento* (1958), ora in *Alle origini della Repubblica. Scritti sul fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, 3-69.

²⁷ Secondo Pavone la Resistenza trasse dal Risorgimento «forza e insieme ambiguità», perché quest'ultimo «con la forza dei suoi stereotipi agiografici e omologanti, si prestava bene come copertura ideologica della politica unitaria» delle forze della Resistenza (C. PAVONE, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, 179-180).

²⁸ *Appunti*, cit., 79.

Il socialismo liberale di Rosselli è il naturale proseguimento del liberalismo e, non a caso, la formazione di Paolo e Mario era stata prima liberale che socialista. Ciò deriva dal fatto che nella loro formazione indubbia è l'influenza della personalità del padre Vincenzo Galizia, autorevole magistrato legato alla tradizione storica del Risorgimento²⁹. Quest'ultimo, che al momento della formazione della Repubblica sociale italiana era Primo Presidente della Corte d'Appello di Firenze, si pose alla testa del movimento di opposizione al giuramento imposto dal governo fascista della Repubblica sociale italiana.

Nella formazione di Mario Galizia è certamente molto influente anche la figura dello zio Alberto Galizia, di cui spesso mi parlava anche durante le nostre passeggiate dopo le riunioni del dottorato. Dello zio, docente di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza di Napoli, ricordava e consigliava di leggere il primo volume monografico pubblicato in Italia nel 1907 sull'importante tema del contratto collettivo di lavoro. In esso è già presente un'accentuata visuale "pluralista" degli ordinamenti giuridici e del concetto di sovranità, aperta alla nuova realtà dei gruppi sociali, al sorgere e svilupparsi sempre maggiore delle grandi associazioni operaie, al rilievo che l'autore del libro conferisce al movimento Fabiano, all'azione collettiva delle *Trade Unions*, alla nascita del partito laburista britannico³⁰.

L'opera di Alberto Galizia presenta, in effetti, una maggiore apertura e impostazione teorica rispetto alla contemporanea saggistica giuspubblicistica³¹. Basti pensare alla prolusione pisana dell'anno accademico 1909-1910 di Santi Romano pubblicata nel 1910, in cui è ancora evidente la sua ideologia integrazionista. Soltanto alla vigilia della prima guerra mondiale³² e nella seconda parte della sua opera pubblicata in volume a Pisa nel 1918, *L'ordinamento giuridico*³³, assumeranno spessore teorico le sue tesi pluralistiche che, nelle analisi di diritto positivo, saranno smentite dall'avvento e dal consolidamento del regime fascista. Probabilmente, scrive Mario Galizia, a proposito di Romano, «lo sforzo del suo pensiero avrebbe potuto avere ben più compiuti svolgimenti ove non si fosse verificata la crisi della democrazia che attenuò il fervore culturale del Paese e frenò altresì quel processo di equilibrata confluenza fra le varie tendenze metodologiche nello studio del diritto costituzionale»³⁴.

Mario Galizia guardava con ammirazione all'opera dello zio e al suo liberalismo sociale, che si inquadrava nella cornice del socialismo giuridico assumendone un'angolazione rinnovata. Non a caso, egli scrive un lungo saggio sul socialismo giuridico di Francesco

²⁹ Si veda la voce di P. GROSSI, *Vincenzo Galizia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1998, vol. 51, 503 e ss.

³⁰ Il partito laburista britannico si è sempre distinto dalla maggior parte delle organizzazioni politiche socialiste del Continente europeo (prevalentemente influenzate dal pensiero marxista). L'ispirazione della maggior parte dei socialisti britannici – e degli esponenti del socialismo liberale italiano, a cominciare da Carlo Rosselli – va in altre direzioni: quella che conduce alle esperienze del Cartismo, delle *Trade Unions* e del Fabianesimo.

³¹ M. GALIZIA, *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, n. 1-2, 1963, 3-110.

³² Mi riferisco al volume *Diritto pubblicato italiano* e alla prolusione dell'anno accademico 1917-1918 pronunciata al "Cesare Alfieri" di Firenze col significativo titolo *Oltre lo Stato*, pubblicata nella *Rivista di diritto pubblico* nel 1918.

³³ Prima della sua pubblicazione in volume, l'opera apparve nel 1917-1918 in due successivi fascicoli degli *Annali delle Università toscane*.

³⁴ M. GALIZIA, *Diritto costituzionale (profili storici)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1964, vol. XII, 974.

Saverio Merlino³⁵ in cui mette in evidenza la critica mossa da quest'ultimo nei confronti della dittatura del proletariato e ogni forma di dispotismo; critica fondata sulla forte connessione tra economicismo esasperato marxista (anzi, più precisamente, dei "marxisti") e la dittatura del proletariato.

In effetti, secondo Merlino se la vicenda dello Stato è continuamente intrecciata a quella del sistema economico, ciò non toglie che si tratti di due fenomeni correlati ma distinti. E per questa ragione egli criticava l'«esiguità» della teoria dello Stato di Marx e di Engels.

Dopo la morte di Engels nel 1895 e prima della pubblicazione dell'opera fondamentale di Bernstein (apparsa nel 1899) *I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia*, Merlino, dopo la sua rottura con il movimento anarchico inizia un processo di revisione che lo portò su posizioni socialiste-liberali³⁶. Critico nei confronti delle correnti marxiste, per Merlino era molto importante dal marxismo tornare al socialismo e «dal socialismo dottrinario al socialismo reale», tentando di attenuare – anche attraverso la rivista da lui fondata nel 1899, la *Rivista critica del socialismo*, le distanze tra le diverse correnti del socialismo. Alla rivista collaborano, non a caso, alcuni tra i maggiori esponenti del revisionismo, a cominciare da Bernstein e Sorel. Quest'ultimo, poco prima di iniziare la sua collaborazione con la rivista tradusse e scrisse la prefazione al libro di Merlino pubblicato in Francia nel 1898³⁷, *Forme et essence du socialisme*, valorizzando la posizione da questi espressa circa il legame indissolubile tra le riforme politiche e le riforme sociali. Scrive Sorel: «Nous dirons donc, avec M. Merlino, que la question sociale, telle qu'elle peut être définie d'après la pratique de la social-démocratie, est une question juridique»³⁸.

La collocazione del lungo saggio di Mario Galizia su Merlino negli scritti in onore di Costantino Mortati non è certo un caso perché, come ha scritto Zagrebelsky³⁹, Mortati è giurista dello «stato sociale di diritto» o della «democrazia sociale» e, com'è stato voluto dai nostri Costituenti⁴⁰, egli sostiene il carattere sociale della forma di Stato dell'Italia

³⁵ M. GALIZIA, *Il socialismo giuridico di Francesco Saverio Merlino. Dall'anarchismo al socialismo (Alle origini della dottrina socialista dello Stato in Italia)*, in *Scritti in onore di Costantino Mortati*, Aspetti e tendenze del diritto costituzionale, vol. 1, Diritto costituzionale. Storia costituzionale e politica costituzionale, Milano, Giuffrè, 1977.

³⁶ F.S. MERLINO, *L'utopia collettiva e la crisi del "socialismo scientifico"*, Milano, Fratelli Treves, 1898. Si tratta di un libro che fa seguito e completa il volume *Pro e contro il Socialismo* pubblicato dagli stessi editori pochi mesi prima. Dopo Proudhon, il socialismo liberale trova la sua formulazione concettuale A. VENTURINI, *Francesco Saverio Merlino. Ritratto critico e biografico*, in Id. *Alle origini del socialismo liberale. Francesco Saverio Merlino*, Bologna, Massimiliano Boni, 1983; G. BERTI, *Merlino, Francesco Saverio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 73, 2009.

³⁷ F.S. MERLINO, *Forme et essence du socialisme*, avec une Préface de G. SOREL, Paris, V. Giard & E. Brière, 1898, XXII.

³⁸ G. SOREL, *Préface*, cit., XIX.

³⁹ G. ZAGREBELSKY, *Il metodo di Mortati*, in F. LANCHESTER (a cura di), *Costantino Mortati costituzionalista calabrese*, Napoli, Esi, 1989, 62; F. BRUNO, *Costantino Mortati fra Weimar e Bonn*, in M. GALIZIA (a cura di), *Forme di Stato e forme di governo: nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati*, cit., 315 ss.

⁴⁰ Significativa, ad esempio, l'influenza che ha su Mario Galizia l'insistenza sull'importanza dei diritti sociali non soltanto da parte di Mortati ma anche di Calamandrei, il quale, da una parte, vuole ribadire la sua posizione di voler restare fedele al nesso fra libertà politica e giustizia sociale, dall'altra parte, chiarisce subito già nel 1945 che la Costituente non potrà eludere la questione sociale e rendere operanti i diritti sociali (P. CALAMANDREI, *Costituzione e questione sociale*, in *Il Ponte*, n. 5/1945, 367-379).

repubblicana⁴¹. Come Merlino⁴², che va oltre i socialisti giuridici “ufficiali”, così anche Mortati, pone l’accento sul profilo sostanziale del principio dell’eguaglianza, che è in grado di avvalorare effettivamente pure il profilo formale del principio. Come Mortati è «oltremodo sensibile ai profili sociali del diritto costituzionale e alla sua effettività», così Merlino, con una precisa scelta metodologica che si professa «realista», ha una costante attenzione a quella che egli chiama la costituzione «di fatto»⁴³.

Questa sensibilità ai profili sociali, però, non nasce dall’idea di un diritto «mite» (Zagrebelky)⁴⁴, almeno non è così per Galizia. La mitezza, «sicuramente estranea alla demenziale esuberanza del canovaccio fascista», lo «rende in qualche modo leggermente perplesso», perché il «vero momento animatore dell’esperienza umana è, come ci ha insegnato Kant, la giustizia»⁴⁵. Di qui l’attenzione alla dimensione sociale e alla conseguente tensione egualitaria, che viene a delinearsi, nella prospettiva di un *liberalismo critico*, «soprattutto per non vanificare il significato storico della libertà per garantire effettivamente il valore fondamentale della libera persona umana»⁴⁶. E in ciò troviamo la connessione tra giustizia e libertà, tra liberalsocialismo e costituzionalismo, tra stato di diritto e diritti sociali.

3. L’esperienza costituzionale del Regno Unito e il sistema partitico come elemento costitutivo della forma di governo parlamentare

Il passaggio di Merlino dall’anarchismo al liberalsocialismo avviene quando, sul finire del XIX secolo, egli abbandonò la sua militanza anarchica⁴⁷, a seguito di un’accesa polemica con Malatesta. Egli si era convinto che fosse utile votare per i partiti popolari e invitava gli anarchici a superare il loro tradizionale astensionismo⁴⁸. Merlino, dunque, metteva fine al suo precedente antiparlamentarismo⁴⁹ e maturava gradualmente una convinta posizione in difesa della democrazia e delle istituzioni parlamentari, guardando con una certa ammirazione all’esperienza costituzionale del Regno Unito. Nel suo saggio *Fascismo e*

⁴¹ C. MORTATI, *Art.1*, in G. Branca (diretto da), *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali*, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1975. Secondo Mortati è irrilevante il fatto che la Costituzione italiana, a differenza di quella della Repubblica federale di Germania, non abbia adottato né la formula «Stato di diritto» né quella di «Stato sociale», «dato che i contenuti ad esse corrispondenti si riscontrano» anche in essa (cit., 46)

⁴² M. GALIZIA, *Il socialismo giuridico di Francesco Saverio Merlino*, cit., 582.

⁴³ ID., 532, nota 1.

⁴⁴ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, Einaudi, 1992.

⁴⁵ M. GALIZIA, *Appunti*, cit., 78.

⁴⁶ M. GALIZIA, *Paolo Barile, il liberalsocialismo e il costituzionalismo*, cit., 203-204.

⁴⁷ G. BERTI, *Francesco Saverio Merlino. Dall’anarchismo socialista al socialismo liberale (1856-1930)*, Milano, FrancoAngeli, 1993.

⁴⁸ Merlino scrive una lettera al quotidiano romano *Il Messaggero* nel gennaio 1897, invitando gli anarchici a votare per le elezioni che si sarebbero tenute nel marzo 1897. La reazione di Malatesta non si fece attendere e ne scaturì un acceso confronto. Sul punto si veda: E. MALATESTA – F. S. MERLINO, *Anarchismo e democrazia. Soluzione anarchica e soluzione democratica del problema della libertà in una società socialista*, a cura di Giuseppe Aiello, Ragusa-Napoli, La Fiaccola-Candilata, 2015; E. MALATESTA – F. S. MERLINO, *Anarchismo e indifferenza sociale. Il governo non si cambia, si abolisce?*, con una prefazione di Giorgio Benvenuto, Roma, EDUP, 2018.

⁴⁹ F.S. MERLINO, *La fine del Parlamentarismo*, Biblioteca Humanitas, n. 1, Napoli, Tip. Artistico-Letteraria, 1887.

democrazia, scritto nel 1924 in un'atmosfera satura di violenze e di illegalità e di incostituzionalità Merlino, nel denunciare una situazione così tanto grave per il popolo italiano che «deve provvedere alla propria salvezza, deve riconquistare la sua libertà»⁵⁰, difende il sistema parlamentare⁵¹, la separazione dei poteri, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, le libertà e il diritto di resistenza. La seconda parte dello scritto costituisce un vero e proprio saggio di diritto comparato, in cui Merlino mette a confronto l'esperienza costituzionale dell'Italia e del Regno Unito. Ciò che costituisce l'essenza del regime costituzionale inglese, «che è realmente democratico», scrive Merlino, «non è solo l'istituto parlamentare, ma il complesso delle libertà quotidianamente esercitate»⁵².

Anche nell'immediato dopoguerra i più autorevoli rappresentanti del liberalsocialismo in Italia, come Calamandrei, Calogero e Bobbio, guardarono come “patria ideale” all'Inghilterra e come “partito ideale” al laburismo⁵³. Dopo le elezioni generali del luglio 1945 nel Regno Unito⁵⁴, anche in Italia vi fu una grande attenzione nei confronti del governo laburista guidato da Attlee, ai primi successi del suo governo che avranno un forte impatto sociale ed economico nel Regno Unito e una grande influenza sui partiti socialisti del continente europeo. Tra il 1945 e il 1948 prende forma il modello britannico moderno di *welfare state*: l'approvazione nel maggio del 1946 del *National Health Service Act* e successivamente del *National Insurance Act*; le nazionalizzazioni; le riforme nel campo della formazione scolastica elementare e secondaria; l'indipendenza dell'India e l'Atlantismo della politica estera del suo governo sono stati tutti i pilastri centrali della politica britannica per molti anni, anche dopo la caduta del governo.

Dopo aver fatto parte di una delegazione italiana invitata a Londra dal *British Council*, il 7 aprile 1946 Bobbio tenne una conferenza a Roma sui partiti politici in Inghilterra, alla presenza di Calamandrei, due mesi prima della convocazione dell'Assemblea Costituente, per iniziativa dell'allora appena costituita Associazione italo-britannica⁵⁵. Egli considerava l'anglofilia «anche una reazione emotiva all'anglofobia fascista», ma la cosa più importante, a suo parere, era l'insegnamento che si poteva trarre dalla esperienza inglese in quegli anni

⁵⁰ F.S. MERLINO, *Fascismo e democrazia. La lezione delle cose. Quello che il regime politico è e quello che dev'essere*, Roma, Pensiero e volontà, 1924, 48.

⁵¹ Il popolo – scrive Merlino – non può procedere in massa alla formazione delle leggi: non può adunarsi in mastodontiche assemblee e deliberare, sia pure monosillabicamente con un *sì* o un *no*, intorno alle varie e complicate faccende dello Stato. I sistemi di *legislazione diretta* non possono aver pratica attuazione – e, se attuati, non sarebbero immuni da frodi e inganni, per cui la sovranità popolare potrebbe ridursi ad essere più apparente che reale, più nominale che effettiva (*Fascismo e democrazia*, cit., 16-17).

⁵² *Fascismo e democrazia*, cit., 30

⁵³ La matrice non marxista del socialismo inglese è chiaramente espressa e ben sintetizzata dal leader laburista Clement Attlee. Nella seconda metà degli anni Trenta, Attlee fu sollecitato dall'editore Victor Gollancz, il quale aveva fondato il *Left Book Club*, a scrivere un libro che avrebbe dovuto chiarire la posizione generale del partito laburista. Il libro, *The Labour Party in perspective*, pubblicato nel 1937, costituisce senza dubbio la sua opera più significativa, non a caso tradotta in molte lingue. In essa vi troviamo molti elementi di quello che sarebbe stato il programma del governo da lui presieduto nel 1945.

⁵⁴ Com'è noto, per volontà del *leader* conservatore le elezioni generali si tennero nel mese di luglio, ma furono per Churchill una sconfitta inattesa: la maggioranza degli elettori votò a favore dei laburisti, che conquistarono il 47,8% dei voti e la maggioranza assoluta dei seggi: 393. L'esito delle elezioni portò alla guida del Governo il leader del partito laburista Clement Attlee.

⁵⁵ N. BOBBIO, *I partiti politici in Inghilterra* (1946); ripubblicato in Id., *Tra le due Repubbliche. Alle origini della democrazia italiana*, Roma, Donzelli, 1996, 47-71, da cui sono tratte le citazioni.

di fondazione della Repubblica italiana. Ciò che la costituzione inglese «oggi può dirci, è la necessità di grandi partiti democraticamente organizzati al servizio della democrazia, che ci dà il miraggio di un governo forte, miraggio mai raggiunto dagli Stati continentali, senza che questo stesso governo corra il pericolo di trasformarsi in governo dittatoriale»⁵⁶. E, tuttavia, dopo l'esperienza del fascismo, proprio la paura del governo forte sarebbe prevalsa anche in Assemblea costituente.

Negli anni della Resistenza, l'insegnamento ancora più importante da trarre dalla costituzione inglese era quello del riconoscimento delle libertà e «il diritto di resistenza che non è altro se non la disposizione del popolo e de' singoli cittadini, a difendere quelle libertà, prerogative e diritti, che proteggono la nazione dagli abusi del Potere Esecutivo [...] La resistenza all'arbitrio, all'ingiustizia, alla violenza è un diritto e un dovere»⁵⁷. Negli anni Venti, Merlino aveva denunciato la marcia inarrestabile del fascismo, quando era ormai evidente che era compromesso il funzionamento del Parlamento, la libertà di stampa, l'amministrazione della giustizia. Per questa ragione, egli affermava con dolore: «nulla più rimane di quel patrimonio politico, che i nostri padri conquistarono a prezzo del loro sangue e ci trasmisero in eredità perché lo difendessimo e conservassimo allo stesso prezzo»⁵⁸.

Nel secondo dopoguerra, anche Mario Galizia nutriva un grande interesse per le istituzioni inglesi e, in particolare, per gli studi sull'origine e l'evoluzione del suo sistema parlamentare, a cominciare dal Settecento⁵⁹; studi che confermano, ancora una volta, il suo approccio storico-comparativo al diritto costituzionale⁶⁰ e la sua attenzione per lo studio della forma di governo dal punto di vista dinamico.

Come negare, ad esempio, l'influenza del sistema dei partiti sulla dinamica della forma di governo? Non a caso, Galizia valorizzava la nozione mortatiana di «influenza», mentre tanto Elia⁶¹ quanto Amato⁶² nei loro interventi tendevano in prevalenza a considerare i partiti come un elemento «condizionante» delle forme di governo. Non si tratta soltanto di una diversa formulazione lessicale, perché la nozione di «influenza», scrive Galizia, «si presta ad accogliere in sé meglio le variabili e la complessità dinamica del sistema dei partiti nella differenziata struttura e nel differenziato funzionamento delle varie forme di governo»⁶³.

Ora, se puntiamo lo sguardo sull'evoluzione storica del sistema parlamentare, il sistema partitico nella prassi e nelle convenzioni costituzionali ha avuto una incidenza realmente

⁵⁶ N. BOBBIO, cit., 69.

⁵⁷ F.S. MERLINO, *Fascismo e democrazia*, cit., 30-31.

⁵⁸ *Fascismo e democrazia*, cit., 31.

⁵⁹ M. GALIZIA, *Caratteri del regime parlamentare inglese del Settecento. (In tema di incompatibilità fra la carica di Ministro e appartenenza al regime parlamentare)*, estratto "provvisorio" dalla *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1969, I, 111-117.

⁶⁰ Si vedano di M. GALIZIA: *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale in Italia*, in *Archivio giuridico "F. Serafini"*, 1963, fasc. 1-2; *Diritto costituzionale (profili storici)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, vol. XII, 1964; *Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo*, Milano, Giuffrè, 1972.

⁶¹ L. ELIA, *Appunti su Mortati e le forme di governo*, in M. GALIZIA - P. GROSSI (a cura di), *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, cit., 247. L'ultima formulazione si trova in L. ELIA, *Forme di Stato e forme di governo*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. CASSESE, Milano, Giuffrè, 2006, 2600, in cui con riferimento al sistema dei partiti parla di «situazione condizionante».

⁶² G. AMATO, *Forme di Stato e forme di governo*, in G. AMATO - A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, il Mulino, 1986, 69.

⁶³ G. GALIZIA, *Presentazione* al volume di S. BONFIGLIO, cit., XXIII.

determinante, formalmente riconosciuta anche in molte costituzioni democratiche del secondo dopoguerra. Esso non si limita, dunque, a condizionare dall'esterno la forma di governo, ma va inteso quale «vero e proprio elemento costitutivo» della forma di governo parlamentare. In effetti, a mio avviso, se la nozione di «influenza» del sistema dei partiti si applica in generale a tutte le forme di governo democratiche, la nozione di «elemento costitutivo» assume una valenza specificamente giuridica soltanto nell'ambito della forma di governo parlamentare, in cui l'istituto della fiducia parlamentare⁶⁴ si consolida storicamente anche attraverso la disciplina di partito. Tutto ciò è già rilevante dal punto di vista costituzionale sul finire del XVIII secolo nella esperienza del Regno Unito⁶⁵, ancor prima dunque dell'affermarsi dei partiti organizzati di massa nella seconda metà del XIX secolo che diventano un'importante e prevalente oggetto per gli studi sociologici⁶⁶.

Se la disciplina di partito è particolarmente rilevante per il funzionamento della forma di governo parlamentare, è fondamentale anche l'autonomia del parlamentare che esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, nonché la «democrazia nei partiti»⁶⁷, per garantire la partecipazione come diritto fondamentale. Inoltre, se l'istituto della fiducia parlamentare tende ad attenuare il principio della separazione dei poteri⁶⁸, quest'ultimo comunque deve essere sempre riaffermato per garantire la dialettica maggioranza-opposizione, la tutela delle libertà fondamentali, in qualsiasi forma di governo nell'ambito dello Stato democratico di diritto. La teoria della separazione dei poteri non deve, dunque, essere accantonata per lo studio e la classificazione delle forme di governo⁶⁹; essa può essere di grande utilità se riformulata⁷⁰ considerando i mutamenti sia della forma di Stato sia della forma di governo, nonché quelli verificatisi nelle relazioni fra l'una e l'altra.

Mario Galizia manifestava un continuo, profondo e appassionato interesse per la storia costituzionale e la teoria della costituzione, mentre seguiva con un certo distacco i cultori

⁶⁴ M. GALIZIA, *Fiducia parlamentare*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, Milano, Giuffrè, 1968.

⁶⁵ S. BONFIGLIO, *Dall'«influenza» regia a quella dei partiti politici. Elementi caratterizzanti l'evoluzione della forma di governo parlamentare del Regno Unito nel XVIII secolo*, in questa *Rivista*, n. 2, 2018.

⁶⁶ R. MICHELS, *Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie*, W. Klinkhardt, Leipzig, 1911 (tr. it.: *La sociologia del partito politico nella democrazia moderna*, Bologna, Il Mulino, Bologna, 1966); M. WEBER, *Economia e società* (1922), Milano, Edizioni di Comunità, 1995, I, 284.

⁶⁷ Prima della Costituente, nel 1945, Mortati aveva presentato un progetto per la disciplina del procedimento di scelta dei candidati nella elezione dei deputati per la Costituente. Si veda tale progetto ripubblicato in M. D'ANTONIO - G. NEGRI, *Il partito politico di fronte allo Stato di fronte a se stesso*, Milano, Giuffrè, 1983, 609-613. Anche dopo la Costituente, Mortati insiste molto sul tema della democrazia nei partiti e, in particolare, sulla designazione dei candidati, attraverso norme statali dirette a limitare l'autonomia statutaria: C. MORTATI, *Concetto e funzione dei partiti politici*, in *Quaderni di Ricerca*, s.n., 1949, ora in questa *Rivista*, n. 2 (anticipazione), 2015, 13.¹¹_{SEP} Sul punto si veda G. MAESTRI, *I partiti come presentatori di liste elettorali: un interessante ritorno al "primo" Mortati*, in questa *Rivista*, n. 3, 2015, 627 ss.¹¹_{SEP}

⁶⁸ Già Bagehot parlava di quasi completa fusione dei poteri esecutivo e legislativo: W. BAGEHOT, *The English Constitution*, London, Chapman & Hall, 1867.

⁶⁹ M. DUVERGER, *Le partis politiques*, Paris, A. Colin, 1951. In una diversa prospettiva, L. ELIA, *Governo (forme di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, vol. XIX, 1970. Qui Pa., per la classificazione delle forme di governo, non accantona ma integra il principio della separazione dei poteri con il criterio partitico. Può risultare particolarmente interessante confrontare la voce di Elia con quella più recente di M. LUCIANI, *Governo (forme di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, Milano, Giuffrè, 2010, 540, in cui Pa. definisce la forma di governo «l'insieme delle regole giuridiche dei rapporti fra i poteri e gli organi costituzionali titolari di attribuzioni decisionali di natura politica».

⁷⁰ Sul futuro della separazione dei poteri e il modello di «parlamentarismo vincolato»: B. ACKERMAN, *The New Separation of Powers*, in *Harvard Law Review*, vol. 113, n. 3, 2020.

italiani delle “grandi riforme” costituzionali. Il problema, a suo avviso, era quello di radicare la forma di governo in profondità nella vita della Nazione e nel tessuto politico-culturale della vita sociale, evidenziando i rischi di un neo-trasformismo inevitabilmente in agguato. Dopo il trasformismo fascista, scrive Galizia, ancora una volta, il trasformismo «ha bloccato il dinamismo della rappresentanza politica (già appesantito da un sistema elettorale troppo marcatamente proporzionale) e lo sviluppo dell’indirizzo politico, ed ancora una volta ha svuotato di senso l’altro cardine basilare di una qualsiasi forma di governo efficiente il principio della responsabilità politica, e così progressivamente è venuto ad incidere con i suoi effetti corrosivi sui medesimi meccanismi di garanzia previsti dalla Costituzione»⁷¹.

Come i più lungimiranti dei Padri fondatori – Calamandrei, Einaudi, Mortati, Perassi e Tosato – così anche Mario Galizia vedeva i rischi del consociativismo rivolto non ad un buon responsabile governare ma alla irresponsabile spartizione trasformistica. E tutto ciò finiva per logorare, a suo avviso, i pilastri del regime parlamentare: il principio della responsabilità politica, la dialettica maggioranza opposizione.

Nel contesto politico-istituzionale italiano, molto compromesso nei suoi sviluppi dalla guerra fredda, dalla «democrazia bloccata», dall’esperienza del «pentapartito» dal 1981 fino al 1991, dalla devastante crisi dei partiti, già segnalata da Mortati fin dal 1973 nelle sue lezioni sulle forme di governo, Mario Galizia riportava al centro del discorso dei costituzionalisti «quel problema essenziale della separazione dei poteri che, durante gli anni della dittatura, era stato esaltato dai liberalsocialisti, in opposizione alle ambiguità costituzionali del socialismo tradizionale, proprio come un momento fondamentale di discriminazione tra fascismo e forme di governo veramente libere»⁷².

4. Costituzionalismo e costituzione

Per Mario Galizia il legame indissolubile tra costituzione e costituzionalismo è riconducibile alla realizzazione (nella piena consapevolezza) dei “principi”⁷³ della forma di Stato (liberaldemocratica), a cominciare dal principio della separazione dei poteri.

Soprattutto dopo che Mussolini, nel suo discorso nella Sala delle Battaglie a Palazzo Venezia del 30 ottobre 1939, attaccò con durezza Montesquieu, vi fu nei confronti del principio della separazione dei poteri quasi un diffuso atteggiamento di insofferenza da parte dei giuristi del regime dittatoriale italiano: si vedano, ad esempio, Sergio

⁷¹ M. GALIZIA, *Presentazione* al volume di S. BONFIGLIO, cit., XVI.

⁷² M. GALIZIA, op. ult. cit., XXI-XXII.

⁷³ Non a caso, Mario Galizia ricorda alcune notazioni, particolarmente stimolanti, di FERRUCCIO FOSCHER, come da lui svolte in *La consapevolezza dei principi. Hannah Arendt e altri studi*, Milano, FrancoAngeli, 1994.

Panunzio⁷⁴ e Carlo Costamagna⁷⁵. Così, i «giuspubblicisti dell'Italia fascista, nell'accantonare Montesquieu e il possibile frazionamento del potere, tendono a bloccare anche il dinamismo: il potere deve essere massiccio, colossale, totale». La problematica storica del *pouvoir* viene così disgiunta dal problema del consenso al governo, ampiamente valorizzato, come ricorda Galizia citando Maurice Hauriou, dalle «conceptions anglo-saxonnes» e da un lungo «consentement coutumier», nella vita sociale inglese, che si è dimostrato «plus rassurant que le plébiscite quotidien»⁷⁶.

Per quegli esponenti del liberalsocialismo portati a guardare alla lotta contro il fascismo come lotta per il diritto⁷⁷, si poneva l'esigenza della saldatura fra liberalsocialismo e costituzionalismo; quest'ultimo inteso non in senso generico ma ben presente e bene avvertibile nelle speranze e nelle attese comunitarie, in modo tale da porre non un partito dominante ma l'intero popolo alla base dello Stato.

Appassionato è il ricordo di Mario Galizia dell'invito di Guido Calogero a «noi ragazzi antifascisti di Firenze» a leggere e a rileggere Montesquieu⁷⁸.

Dal profondo sentimento di libertà e dalla consapevolezza dei «principi» scaturiscono la sua netta avversione nei confronti del fascismo e il suo interesse a partecipare negli anni di *Fondazione* della Repubblica al progetto culturale, innanzitutto di «ricostruzione morale»⁷⁹,

⁷⁴ Galizia, nel ricordare anche la polemica tra Sergio Panunzio e Marcel Prélot per il suo volume del 1936 su *L'Empire Fasciste*, scrive: «giustamente Marcel Prélot ebbe ad osservare che le farneticazioni di Panunzio e dei giuspubblicisti italiani fascisti erano dovute anche alla loro poca attenzione al costituzionalismo comparato, un'ignoranza culturale, che aveva fornito i loro confusi discorsi, dando spesso luogo a veri vaneggiamenti» (*Appunti*, cit., 92).

⁷⁵ Mario Galizia ricorda che Carlo Costamagna nella voce *Costituzionalismo*, apparsa per il *Dizionario di Politica*, a cura del Partito Nazionale Fascista, affermava: «non vi era più "alcun luogo" in Italia a una teoria dei diritti pubblici soggettivi», né ai diritti di libertà, né altresì ad un preteso erroneo concetto di divisione dei poteri» (*Appunti*, cit., 96). Si trattava di un evidente passo indietro rispetto al pensiero dei giuristi liberali.

⁷⁶ *Appunti*, cit., 88.

⁷⁷ In tal senso Mario Galizia legge anche l'opera di P. CALAMANDREI, *La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1942. In quella fase storica, il dichiarato formalismo di Calamandrei, scrive Galizia, tendeva a fare leva «sulla legalità formale, che anche se stravolta, restava pur sempre un freno dinanzi alla dittatura anche per il suo innestarsi, nel quadro complessivo dell'ordinamento, pure sulla base della normazione precedente all'avvento del fascismo rimasta ancora in vigore» (M. GALIZIA, *Paolo Barile, il liberalsocialismo e il costituzionalismo*, cit., 196). Qui la riflessione di Galizia sull'opera di Calamandrei converge con quella espressa precedentemente da Costantino Mortati nella sua *Presentazione* al terzo volume delle opere giuridiche di Piero Calamandrei, a cura di Mauro Cappelletti, ora ripubblicate in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, vol. III, *Diritto e processo costituzionale*, collana «La memoria del diritto», Roma, Roma TrE-Press, 2019, V-XXIV.

⁷⁸ M. GALIZIA, *Paolo Barile, il liberalsocialismo e il costituzionalismo*, cit., 199. Occorre qui ricordare che l'opera di Montesquieu, *De l'esprit des lois* (1748), non trae i principi dai pregiudizi, bensì dalla «natura delle cose», come scrive il suo autore nella *Prefazione*, e utilizza i principi stessi con particolare riferimento alle forme di Stato e di governo. Montesquieu, nel guardare alla «natura delle cose», è molto attento ai fattori ambientali, al relativismo dei valori politici e alla loro incidenza sulle istituzioni, ai rapporti tra tutti questi elementi da cui prende forma lo «spirito delle leggi»; in essa il governo moderato e le libertà sono il risultato sia della moralità civica sia di una buona organizzazione dello Stato. Nel secondo dopoguerra le prime monografie in Italia sul pensatore francese si devono a E. VIDAL, *Saggio sul Montesquieu* (1950) e a S. COTTA, *Montesquieu e la scienza della società* (1953). Tra i tanti lavori successivi si veda: D. FELICE (a cura di), *Leggere l'Esprit des Lois. Stato, società e storia nel pensiero di Montesquieu*, Napoli, Liguori Editore, 1998. Si segnala una ben curata raccolta delle opere del pensatore francese di D. FELICE, *Montesquieu. Tutte le opere (1721-1754)*, con il testo francese a fronte, Milano, Bompiani, 2014.

⁷⁹ Si veda il corsivo d'apertura nel primo numero della rivista indicato col titolo *Il nostro programma*. Il corsivo non è firmato da Calamandrei e si conclude con l'indicazione del titolo stesso della testata; tuttavia, «non c'è dubbio, non foss'altro per lo stile, per il taglio della scrittura, che l'autore è lui, Calamandrei, con tono fermo, e talvolta un po' didascalico (tipico, del resto, del grande avvocato, abituato a parlare di fronte ai giudici)» (A. COLOMBO, *Alla testa del «Ponte»*, in *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, XXXII volume del Centro studi – Per una storia del pensiero giuridico moderno, Milano, Giuffrè, 1990, 513; A.C. JEMOLO, *Piero Calamandrei*, in *Belfagor*, n.1, 1957, 48. Sul

della rivista *Il Ponte*. Qui anche Calamandrei, nel suo scritto dell'aprile 1945 intitolato *Nel limbo istituzionale*⁸⁰, ricorda il principio della separazione dei poteri negato dal regime fascista e contenuto nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789: «Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione».

Mario Galizia, però, piuttosto che da quella francese – animata da un potere costituente, che, talvolta formulato in modo ambiguo, si presenta come un «elemento di forza e di potere»⁸¹ – è attratto dalla “Gloriosa rivoluzione” inglese e dalla “rivoluzione costituzionale” americana. Egli ricorda il forte fascino che ebbe per i giovani antifascisti la tradizione intensamente liberale della fondazione storica degli Stati Uniti e delle sue storiche Dichiarazioni dei Diritti.

Anche con riferimento agli stati che hanno adottato costituzioni scritte, si pensi al *Preambolo* della Costituzione degli Stati Uniti d'America⁸² e non solo⁸³, Galizia privilegia il momento della *Fondazione* rispetto al profilo centrato sui *Fondatori*, configurando il *processo storico-costituzionale* alla base del documento costituzionale⁸⁴. Il rapporto tra costituzione e costituzionalismo si lega al riconoscimento dell'importanza della storia per la comprensione degli eventi politici e delle istituzioni costituzionali. Egli insiste, dunque, sul fondamento storico e culturale delle costituzioni.

Esemplare è la Resistenza italiana come momento fondativo della Costituzione Repubblicana. Di qui anche la preoccupazione di Mario Galizia che l'opacizzazione dei principi e dei valori della Resistenza e del costituzionalismo moderno possa alterare l'equilibrio tra i poteri e la garanzia dei diritti, favorire come in epoca fascista, trasformismo e corruzione, smantellare lo Stato di diritto. Sono qui forti gli echi della lezione di Montesquieu e del suo considerare la virtù come propria della forma di stato repubblicana⁸⁵; una lezione molto cara pure a Costantino Mortati⁸⁶ e a Galizia.

Il momento fondativo, nella riflessione di Galizia, è riconducibile ad un *ordine spontaneo costituente* che dà rilievo maggiore, piuttosto che all'aspetto organizzativo svolto dai partiti,

punto anche A. RATTI, “*Il Ponte*”. *Un laboratorio costituente: Piero Calamandrei e la diaspora azionista*, in A. BURATTI - M. FIORAVANTI (a cura di), *Costituenti ombra*, Roma, Carocci, 2010, 187 ss.; E. BINDI, *Piero Calamandrei e le promesse della Costituente*, in B. PEZZINI - S. ROSSI (a cura di), *I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese*, Milano, FrancoAngeli, 2016, 27.

⁸⁰ Apparso nel n. 1/1945 della rivista *Il Ponte* e, più di recente, ripubblicato in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, vol. III, *Diritto e processo costituzionale*, collana “La memoria del diritto”, Roma, Roma TrE-Press, 2019, 139.

⁸¹ M. GALIZIA, *Appunti*, cit., p. 104.

⁸² S. A. BARBER, *On what the Constitution means*, Baltimora, Johns Hopkins University Press, 1984; W.J. BRENNAN jr., *The Constitution of the United States: Contemporary ratification*, Text and Teaching Symposium Georgetown University Washington, D.C. October 12, 1985.

⁸³ J.O. FROSINI, *Constitutional Preambles: At a Crossroads between Politics and Law*, Rimini, Maggioli, 2012; W. VOERMANS – M. STREMLER – P. CLITEUR, *Constitutional Preambles. A Comparative Analysis*, Cheltenham, Edward Elgar, 2017 e F. LONGO, *I preamboli costituzionali. Studio di diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2018.

⁸⁴ M. GALIZIA, *Appunti*, 104.

⁸⁵ Sull'asse Machiavelli-Montesquieu si muoveva in particolare John Adams le cui opere risultano illuminanti per capire quanto fosse centrale la maggiore opera di Montesquieu, *l'Esprit des Lois*, nel dibattito costituzionale del 1787 (B. CASALINI, *L'esprit di Montesquieu negli Stati Uniti (secolo XVIII)*, in D. FELICE (a cura di), *Montesquieu e i suoi interpreti*, Pisa, Edizioni Pisa, ETS, 2005).

⁸⁶ C. PINELLI, *L'esperienza costituzionale degli Stati Uniti d'America e la teoria delle forme di governo in Mortati*, in M. GALIZIA (a cura di), *Forme di Stato e forme di governo: nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati*, cit., 805 ss.

soprattutto al valore *culturale* della costituzione e alla sua radice contrattualistica. Quest'ultima diventa «indispensabile per qualificare la stessa idea di costituzione a livello teorico, ed assume una forte connotazione morale»⁸⁷.

Anche il compromesso costituzionale fra le varie forze politiche, secondo Mortati, non può essere meramente procedurale ma sostanziale; esso deve fondarsi sulla condivisione e il rispetto di valori e principi condivisi, e nell'ambito di questi devono mantenersi i vari indirizzi politici. Proprio per tale ragione, l'*ordine spontaneo*, l'incisiva valutazione dell'*esperienza sociale* e la maggiore *consapevolezza dei principi* non devono attenuare, a mio avviso, l'attenzione sul piano conoscitivo rivolto alle *forze* che devono operare per l'attuazione dei principi stessi, nel rispetto degli equilibri dell'assetto costituzionale e del carattere antifascista della Resistenza avversa nei suoi presupposti ideali ad ogni forma di totalitarismo. Come scrive Mortati anche i soggetti abilitati ai compiti di decisione politica, contrariamente a quanto si ritiene da alcuni, sono «vincolati all'osservanza dei fini fondamentali di carattere costituzionale»⁸⁸.

Galizia, nel confrontarsi di continuo con il pensiero di Costantino Mortati, evidenzia che il «riferimento ad un profilo materiale della costituzione, collegato con l'azione delle forze politiche, può apparire in qualche modo convincente sotto un profilo realistico sul piano conoscitivo, ma non può giungere a cancellare gli altri prevalenti momenti che caratterizzano», a suo parere, «l'essenza profonda del concetto di costituzione»⁸⁹. Mortati, in effetti, non cancella gli altri elementi costitutivi della costituzione in senso materiale. Il partito politico, visto nella sua evoluzione storico-costituzionale⁹⁰, costituisce, secondo Mortati, l'*elemento strumentale* della costituzione in senso materiale, mentre sono i fini, i valori, i principi che ne costituiscono il contenuto, cioè l'*elemento sostanziale*. I valori e principi, una volta positivizzati, non sono più meri principi politici espressione delle forze politiche dominanti. Se la «forma di governo» appare «strumentale» e «condizione necessaria»⁹¹ rispetto al conseguimento delle finalità dello Stato, a maggior ragione tutte le forze politiche (a partire dal partito dominante) devono operare come strumenti di partecipazione democratica per il conseguimento delle finalità dello Stato. Insomma, i partiti costituzionali devono restare parte di «un tutto» e non trasformarsi sostanzialmente in Stato. Non a caso, Mario Galizia ricorda Carlo Rosselli, che nel 1933 scrive *Pro e contro il partito* per denunciare la presenza dei «partiti» fascista, nazista e comunista negli Stati antiliberali⁹².

⁸⁷ *Appunti*, cit., 100.

⁸⁸ C. MORTATI, *Dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana*, Milano, Giuffrè, 1986 (estratto da Enciclopedia del diritto, Vol. XI, pubblicato nel 1962, 182-183).

⁸⁹ *Appunti*, cit., 108.

⁹⁰ P. RIDOLA, *L'evoluzione storico-costituzionale del partito politico*, in *Partiti politici e società civile a sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione*, Annuario AIC 2008, Napoli, Jovene, 2009, 7 ss; M. GREGORIO, *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013; in questa *Rivista*: F. LANCHESTER, *Dal "grande partito" al "piccolo", rispettabile e regolato*, n. 2/2014; V. LIPPOLIS, *Le trasformazioni del partito politico e la personalizzazione della politica*, n.3, 2014; S. BONFIGLIO, *Il partito politico come elemento di trasformazione della rappresentanza e delle istituzioni statali. (Dalla tardiva legalizzazione dei partiti all'incorporazione autoritaria del partito unico)*, n. 2/2019.

⁹¹ C. MORTATI, *Le forme di governo. Lezioni*, Padova, Cedam, 3-5. Su questo punto vedi L. ELIA, *Appunti su Mortati e le forme di governo*, cit., 245-246.

⁹² M. GALIZIA, *Paolo Barile, il liberalsocialismo e il costituzionalismo*, cit., 205.

In effetti, con l'avvento dei regimi autoritari, anche la teoria del partito come *parte totale* cambiò di segno. Essa non era stata pensata per affermare un regime autoritario, ma per il superamento dello Stato monoclasse liberal-borghese. Si voleva fondare, attraverso il partito, un nuovo tipo di Stato. Il partito doveva essere inteso come moderno Principe e intellettuale collettivo⁹³, in grado di dar vita ad un nuovo blocco sociale egemone, per l'affermazione di una nuova idea di statualità democratica, seguendo un percorso ascendente che riducesse la distanza tra governati e governanti attraverso la partecipazione dal basso. Viceversa, sarebbe prevalsa negli anni Trenta del Novecento una diversa concezione di partito: strumento di edificazione dello Stato autoritario e totalitario e di irreggimentazione delle masse, che «come masse non hanno altra funzione politica che quella di una fedeltà generica, di tipo militare, a un centro politico visibile o invisibile»⁹⁴.

Nella prospettiva teorica di superamento della dicotomia tra ordine sociale e ordine legale, che tanto aveva caratterizzato la dottrina liberale dello Stato-persona, non vi è dubbio che nella concettualizzazione mortatiana della costituzione in senso materiale il partito politico assume un'importanza notevole, ma è pur sempre, come si è detto, un elemento strumentale e un fenomeno non transitorio, sia nei regimi a partito unico, sia nei regimi pluripartitici⁹⁵. Mortati, pur riallacciandosi al problema del rapporto fra partito e Stato nell'ordinamento fascista⁹⁶, nella sua opera del 1940, riflette anche sulle dinamiche e le tendenze presenti in quel tempo anche in altri ordinamenti costituzionali⁹⁷. Per questa ragione, la sua teoria della costituzione in senso materiale non ha seguito la sorte del regime fascista; anzi, essa avrebbe esercitato nel secondo dopoguerra una grande influenza sulla dottrina costituzionalistica italiana, e non solo.

Del resto, l'attenzione di Mortati per l'evoluzione delle forme di Stato e di governo – presente anche nei suoi scritti di teoria generale – relativizza il carattere «assoluto» del concetto di costituzione materiale e ne valorizza meglio il rilievo *strumentale* e anche la sua

⁹³ A. GRAMSCI, *Il partito politico* (Quaderno 13), in *Note sul Machiavelli*, Roma, Editori Riuniti, 1979, 24. Secondo M. GREGORIO, Gramsci «approda ad un'idea di partito che possiamo senz'altro definire come *parte totale*» (M. Gregorio, *Parte totale*, cit., 213). Il partito come *parte totale*, però, non significa necessariamente partito unico, ma è una *parte* che si presenta con una propria «dottrina costituzionale».

⁹⁴ A. GRAMSCI, *op. cit.*, 26.

⁹⁵ Anche nei sistemi di governo rispettosi del principio democratico-maggioritario l'influenza del sistema dei partiti sull'attività di governo e sulle istituzioni rappresentative risultava determinante. In tal senso, occorre ricordare il *Ministers of the Crown Act* del 1937 nel Regno Unito che segnò l'affermazione formale del Primo Ministro, leader del partito governativo e, altresì, la istituzionalizzazione della funzione del leader del partito d'opposizione. Non a caso, agli occhi degli studiosi più attenti, come Mortati, ai mutamenti costituzionali nella prospettiva storico-comparativa, il fenomeno partitico non risultò un fenomeno transitorio.

⁹⁶ La riflessione giuridica di Mortati era animata dalla necessità di risolvere il problema dell'unità statale attraverso un principio unificatore di carattere sostanziale, che non poteva essere ricavato dal complesso delle norme vigenti, e che caduto il quale avrebbe trascinato con sé la caduta dello Stato (fascista). Non a caso la funzione della costituzione materiale è anche quella, secondo Mortati, di fissare dei limiti assoluti alla modificabilità della costituzione. Si trattava certamente di una risposta teorica al problema dei mutamenti costituzionali, ma era anche una risposta di politica costituzionale riguardante il 'problema del partito', l'evoluzione e la sorte dello Stato fascista.

⁹⁷ F. LANCHESTER, *Costantino Mortati e la «dottrina» degli anni Trenta*, in F. LANCHESTER (a cura di), *Costantino Mortati costituzionalista calabrese*, cit., 89; S. BONFIGLIO, *Mortati e il dibattito sul concetto di regime durante il ventennio fascista*, in *Costantino Mortati costituzionalista calabrese*, cit., 394-407; G. ZAGREBELSKY, *Premessa*, in C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, ristampa inalterata, Giuffrè, Milano, 1998, XIII; e, più di recente, i contributi apparsi nel volume di F. LANCHESTER (a cura di), *Dallo Stato partito allo Stato dei partiti. E ora?*, Padova, Cedam, 2019.

funzione di garanzia costituzionale⁹⁸, indicando i limiti sostanziali di ogni modifica formale, al di là del tipo di procedure adottate. Si tratta di una riflessione riconducibile al concetto di elasticità della costituzione⁹⁹, come inteso da Luigi Rossi per sottolineare i limiti delle riforme incrementali del regime fascista all'interno della forma statutaria¹⁰⁰.

In una prospettiva storica la stessa “rigidità” della Costituzione, intesa non soltanto sotto l'aspetto meramente formale, dipende principalmente dai *valori* e dalla “*forza*” dei suoi *principi*, intesi come manifestazione giuridica naturale e, per l'appunto, storica. Per questa ragione le forze politiche, sociali e culturali hanno una grande responsabilità sia di ordine costituzionale sia di natura etico-politica, per il consolidamento democratico e l'attuazione di tutte le norme costituzionali.

Si ricordi la battaglia della rivista *Il Ponte* contro la cosiddetta “legge truffa” e l'ostruzionismo di maggioranza, per l'attuazione della Costituzione e il consolidamento democratico. Come Calamandrei, anche la posizione di Mortati è molto netta. Per questo motivo, egli prende di mira «l'interesse dei partiti alla conservazione e al potenziamento del potere goduto»¹⁰¹. L'inattuazione, infatti, congela squilibri e disuguaglianze che la Costituzione invece impone di rimuovere. Da qui il problema, già dibattuto nel periodo preconstituente, della *normatività* della Costituzione¹⁰², anche delle sue norme programmatiche¹⁰³. E, in questa prospettiva, si capisce perché il problema dell'attuazione costituzionale, anche negli anni Settanta, rimanesse attuale per Mortati, il quale era uno dei pochi a parlarne ancora. Del resto, come negare che l'attuazione o “rilettura” dei *principi* e delle norme costituzionali sia, in un certo senso, sempre “attuale”, in considerazione dei profondi mutamenti di contesto (e delle *forze*) che conducono ad una diversa interpretazione del testo. Per questa ragione, ogni generazione ha il diritto di reinterpretare, secondo la propria cultura e i propri problemi, il testo della Costituzione e la storia della sua formazione¹⁰⁴.

Proprio sul finire degli anni Ottanta, poco dopo la caduta del Muro di Berlino, mentre stavano profondamente cambiando gli scenari nazionali e internazionali e dopo il mio

⁹⁸ Sulla costituzione materiale intesa da Mortati anche nella sua funzione di garanzia costituzionale si veda il saggio di A.A. CERVATI, *Le garanzie costituzionali nel pensiero di Costantino Mortati*, in *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, cit., 429.

⁹⁹ L. ROSSI, *La “elasticità” dello Statuto italiano*, in *Scritti in onore di Santi Romano*, vol. I, Filosofia e teoria generale del diritto, diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1940, 25-43 ss.

¹⁰⁰ Sul collegamento tra Rossi e Mortati, si veda F. LANCHESTER, *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e Germania*, Milano, Giuffrè, 1994, 25 ss.

¹⁰¹ C. MORTATI, *Le forme di governo*, cit., 442. Dopo averli considerati i principali interpreti della volontà popolare, Mortati, già alla fine degli anni Sessanta, divenne critico nei confronti dei partiti politici, sottolineando il carattere non democratico dell'organizzazione interna dei partiti politici. Si può, dunque, affermare che secondo Mortati mentre la Costituzione, soprattutto nel suo nucleo di principi fondamentali, rimaneva “presbite”, i partiti invece erano diventati sempre più “miopi”. Si veda di C. MORTATI, *Considerazioni sui mancati adempimenti costituzionali*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, Firenze, Vallecchi, 1969, vol. IV, 465-502.

¹⁰² P. BARILE, *La costituzione come norma giuridica*, Firenze, Barbera, 1951; opera ripubblicata con una *prefazione* di Paolo Caretti, a cura del Centro di Studi Politici e Costituzionali Piero Calamandrei-Paolo Barile, in occasione del convegno celebrativo del centenario della nascita di Paolo Barile, Firenze, Passigli Editori, 2017.

¹⁰³ V. CRISAFULLI, *Le norme «programmatiche» della Costituzione*, in *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano, Giuffrè, 61 ss. e, dello stesso autore, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952.

¹⁰⁴ P. RIDOLA, *L'esperienza costituente come problema storiografico: bilancio di un cinquantennio*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, II, Milano, Giuffrè, 1999, 1402; R. BIN, *I giuristi tra Resistenza e Costituente*, in B. PEZZINI - S. ROSSI (a cura di), *I giuristi e la Resistenza*, cit., 18.

rientro nell'estate 1989 dalle Università di Cambridge e di Edimburgo, Mario Galizia mi consigliò la lettura di due libri, scritti da due maestri del pensiero liberale: la *Storia del liberalismo* di Guido De Ruggiero, ristampata da Laterza nel 1941, anche se presto fu interdetta dalla censura; *Diritti di libertà*, di Francesco Ruffini, fonte di ispirazione dei lavori della Costituente. Ruffini nel 1931 rinunciò alla cattedra di Diritto ecclesiastico all'Università di Torino rifiutandosi di prestare giuramento al regime fascista. Il libro apparso nelle edizioni di Piero Gobetti nel 1926 – e ristampato dalla Nuova Italia Editrice nel 1946 nella collana «Orientamenti» con un commento di Piero Calamandrei, anche lui attratto dalla concezione liberalsocialista rosselliana¹⁰⁵ – era un testo molto caro a Mario Galizia, che nel 1946 abitava nel palazzo di fronte a quello di Calamandrei e per questa ragione lo incontrava di frequente. «E così – ricorda Galizia – Calamandrei nel pubblicare la nuova edizione dei *Diritti di libertà* di Francesco Ruffini, mi invia, in nota, un particolare affettuoso saluto»¹⁰⁶. Questo ricordo si lega ad un altro. Ancor prima di essere indirizzato da Calamandrei verso gli studi di diritto costituzionale, Mario Galizia scrive che, a differenza di Paolo Barile che aveva studiato a Roma, egli era già stato studente di Calamandrei nel suo corso tenuto nella Facoltà di Giurisprudenza di Firenze.

La lettura di quel libro di Ruffini fu per me molto preziosa. Innanzitutto, perché emergeva il profilo di un giurista aperto alla storia e con una forte passione civile¹⁰⁷; e, proprio questo profilo legava Calamandrei a Ruffini e Galizia ad entrambi. Inoltre, mi colpì la schiettezza delle posizioni di Ruffini contro i «nuovi teoristi del diritto pubblico italiano», le sue precise denunce e la sua sconsolata amarezza per l'affermarsi della dittatura fascista. Infine, suscitò in me grande interesse la sua accesa polemica nei confronti della teoria di Gerber, secondo cui i diritti pubblici del singolo cittadino erano considerati soltanto semplici «effetti riflessi» o «diritti riflessi» del potere del monarca¹⁰⁸.

Accanto all'insegnamento di Calamandrei e Mortati, la lezione di un altro maestro ebbe ad influenzare la formazione di Mario Galizia. Come per Paolo Barile, anche per Galizia fu molto sollecitante la riflessione di Capograssi, a cui dedica un corposo saggio¹⁰⁹. Come Capograssi, così anche Galizia recepisce la concretezza umana e storica delle analisi di Vico e parimenti il suo penetrante spiritualismo. Da Vico Capograssi deriva il nucleo centrale

¹⁰⁵ Il socialismo di Calamandrei, scrive Bobbio, era «intuito», nasceva da uno spontaneo sentimento di solidarietà verso gli umili, era «un socialismo non di testa ma di cuore, non dottrinario ma umanitario» (N. BOBBIO, *Il pensiero politico*, in *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., 219).

¹⁰⁶ M. GALIZIA, *Paolo Barile, il liberalsocialismo e il costituzionalismo*, cit., 195.

¹⁰⁷ F. MARGIOTTA BROGLIO, *La figura e l'opera di Francesco Ruffini*, in *Francesco Ruffini (1863-1934). Celebrazioni per il cinquantenario della morte*, Ivrea, 1985; A. GALANTE GARRONE, *I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei*, in *Piero Calamandrei. Venticinque saggi su un grande Maestro*, cit.; G.S. PENE VIDARI (a cura di), *Francesco Ruffini, Studi nel 150° della nascita*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2017; A. FRANGIONI, *Francesco Ruffini. Una biografia intellettuale*, Bologna, Il Mulino, 2017.

¹⁰⁸ C. F. von GERBER, *Sui diritti pubblici (Über Öffentliche Rechte, 1852)*, in *Diritto pubblico*, tr.it. di P.L. Lucchini, Milano, Giuffrè, 1971. Nei *Grundzüge* prende corpo invece una concezione liberale dello Stato (M. NIGRO, *Il «segreto» di Gerber*, in *Quaderni fiorentini*, n. 2, 1973, 306-310).

¹⁰⁹ Si tratta di una lunga nota che Mario Galizia scrive dopo aver ricevuto il «Premio Capograssi 2003» dalla Fondazione Nazionale Capograssi e dalla Giuria del Premio «Giuseppe Capograssi». Il saggio è stato pubblicato nella rivista *Il Politico*, n. 3/2003 con il titolo: *Esperienza giuridica libertà costituzione. Ricordi di Giuseppe Capograssi, maestro di diritto e di cattolicesimo liberale*.

delle sue riflessioni articolate essenzialmente sul profilo dell'esperienza, dalla lezione di Vico e di Capograssi deriva l'importanza che Galizia, influenzato anche dall'opera di John Dewey¹¹⁰, conferisce anche al momento della *Fondazione*, al collegamento tra la scienza del diritto e l'esperienza comune, alla materialità della costituzione «considerata essenzialmente in una dimensione storico-spirituale» e, a suo avviso, «solo in una tale visione globale, anche la componente sociale della costituzione [...] avrebbe potuto rilevarsi in profondità»¹¹¹.

5. L'importanza della prospettiva assiologica nell'interpretazione giuridico-costituzionale.

La riflessione di Mario Galizia è animata anche dall'esigenza di avvalorare «il carattere forte dell'interpretazione giuridico-costituzionale, legandolo all'incidenza che ha sul punto la comunicazione sociale dialogica intersoggettiva, quale base della medesima “ragione”, intesa non in senso meramente descrittivo, ma entro una dimensione sociale-storica»¹¹². In coerenza con questo orientamento, Galizia sottolinea l'esigenza per il costituzionalista del ricorso concettuale, oltre che alle regole e ai principi, anche ai valori. Si tratta di un orientamento in tema di interpretazione costituzionale che condivido – e sul quale ho avuto modo di esprimere alcune riflessioni nel mio volume *Costituzionalismo meticcio* del 2016 – perché in un determinato ordinamento positivo i principi fondamentali sono *distinti* ma non *separati* dai valori a essi sottostanti. Infatti, come è possibile – scrive Barbera – parlare «di ragionevolezza nel bilanciamento fra diritti, o addirittura fra principi, prescindendo da ciò che si intende per “razionale” in una determinata cultura, in un determinato ordine materiale? E come utilizzare concetti quali “libertà o dignità della persona” (*et similia*) prescindendo dal medesimo ordine materiale?»¹¹³. Per tale ragione, a mio avviso, non si possono escludere dal discorso giuridico le questioni di ordine morale, non si può cancellare la prospettiva assiologica nella misura in cui i valori fondamentali sono storicamente oggettivizzati (e prevalenti) *nella* società e *nel* diritto, in quanto riconosciuti e confermati come principi fondamentali positivizzati nelle Costituzioni.

Senza poter prescindere dall'ordine materiale, i principi (e i valori a essi sottostanti) non sono astrattamente “veri” o “giusti”: essi sono giuridicamente rilevanti, in quanto condivisi dal corpo sociale in un dato momento storico e, come tali, sottoposti anche al bilanciamento

¹¹⁰ Galizia è favorevolmente impressionato dalla critica al positivismo di John Dewey, che ancora la filosofia all'esperienza e al pensiero critico. Dewey esercitò una grande influenza negli Stati Uniti tra le guerre mondiali e pure in Italia venne apprezzato e conosciuto sia come filosofo e pedagogista, sia per il suo impegno civile, grazie anche alla traduzione di alcune sue opere a partire dalla seconda metà degli anni Quaranta: *Liberalism and Social Action* (1935), trad. it., *Liberalismo e azione sociale*, Firenze, La Nuova Italia, 1946; *Democracy and education* (1916), trad. it. *Democrazia e educazione*, Firenze, La Nuova Italia, 1949; *Experience and Nature* (1925), trad. it., *Esperienza e natura*, Torino, Paravia, 1948; *Experience and education* (1938); trad. it. *Esperienza e educazione*, Firenze, La Nuova Italia, 1949; *Logic, the theory of inquiry* (1938), trad. it., *Logica, teoria dell'indagine*, Torino, Einaudi, 1949.

¹¹¹ M. GALIZIA, *Esperienza giuridica libertà costituzione*, cit., 400.

¹¹² Ivi, 400-401.

¹¹³ A. BARBERA, *Costituzione della Repubblica italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, annali VIII, Milano, Giuffrè, 2015, 269-270.

da parte dell'operatore-interprete.

L'attenzione per gli elementi valoriali, però, necessita da parte dell'interprete la piena consapevolezza della sua relatività culturale, perché non esistono “valori assoluti” e oggettivi” in senso ontologico; e «non esistono valori isolati», in quanto «ogni valore solo in sintesi con gli altri perviene al suo pieno significato, e infine, in sintesi con tutti» (Hartmann)¹¹⁴.

La consapevolezza della relatività culturale ci impegna a non erigere un “regno dei valori” distinto e opposto all'esistenza, la quale non può che essere instabile e precaria¹¹⁵.

Spesso, però, si preferisce evocare l'esistenza di valori assoluti a causa dei forti pregiudizi nei confronti di soggetti portatori di verità differenti oppure – ancora peggio – per rivendicare la superiorità della propria cultura. Viceversa, è opportuno favorire un atteggiamento *normativo* di apertura nei confronti di codici morali e assetti istituzionali diversi da quello proprio; un orientamento in grado di riconoscere l'incommensurabilità e il pluralismo dei valori¹¹⁶, il pluralismo istituzionale e quello di matrice sociale.

Soprattutto nelle società complesse e multiculturali, è ancora più importante affermare: a) il valore concettuale del *pluralismo*, inteso innanzitutto (ma non soltanto) come modo di pensare; b) *l'etica della reciprocità*, che favorisce il rapporto interpersonale; c) *il carattere biunivoco della relazione tra dignità/ diritti*, che trasforma il contenuto dei diritti stessi, la loro evoluzione ed estensione a individui, gruppi, comunità.

Negli scritti di Mario Galizia, sempre animati da una forte ispirazione ideale, saldamente ancorata al costituzionalismo liberale (e democratico), la sua penetrante concezione della libertà si lega strettamente al valore concettuale del *pluralismo*, al problema del rapporto inscindibile tra costituzionalismo e libertà, agli assetti istituzionali che riconoscono e tutelano le libertà, l'autodeterminazione del singolo soggetto e, dunque, il valore dello stesso singolo soggetto come *persona*. Queste sono, in sintesi, le «ragioni del costituzionalismo» per Mario Galizia.

Per questi motivi, a suo parere, non è possibile concepire una teoria costituzionale storicamente slegata dal costituzionalismo moderno e dalla “forza” dei suoi principi. E così, egli vuol far rivivere gli ideali del fratello e della Resistenza e, al tempo stesso, riaffermare i *valori* e *principi* costituzionali, nonostante il venir meno degli elementi strumentali caratterizzanti la costituzione in senso materiale (le forze politiche del patto costituzionale del secondo dopoguerra).

¹¹⁴ N. HARTMANN, *Etica* (1949), trad. it. a cura di V. Filippone Thaulero, Napoli, Guida Editori, 1970, vol. II, *Assiologia dei costumi*, p. 408.

¹¹⁵ J. DEWEY, *Esperienza e natura* (1925), Introduzione e note di Nicola Abbagnano, Biblioteca di Filosofia e Pedagogia, Torino, Paravia, 1955, 20 ss.

¹¹⁶ Cfr. I. BERLIN, *Two concepts of liberty* (1958), trad. it., *Due concetti di libertà*, Feltrinelli, Milano, 2000; I. BERLIN, *The Search for Ideal* (1988), trad. it., *La ricerca dell'ideale*, in Id., *Il legno storto dell'umanità. Capitoli di storia delle idee*, a cura di H. Hardy, Milano, Adelphi, 1994, pp. 28-34, e anche I. BERLIN, *Introduction* a Id., *Four Essays on Liberty* (1969), trad. it. *Introduzione* in Id., *Libertà*, a cura di H. Hardy e M. Ricciardi, Milano, Feltrinelli, 2010; e J. RAWLS, *Giustizia come equità. Una riformulazione*, Milano, Feltrinelli, 2002.

Soprattutto a cominciare dagli anni Sessanta, anche Mortati utilizza il concetto di costituzione in senso materiale, non tanto per evidenziare l'importanza del suo elemento strumentale, quanto al fine di porre in luce, innanzitutto, quei "principi supremi" che fissano i limiti assoluti ad ogni specie di mutamento costituzionale¹¹⁷. Sulla "forza" dei principi e l'essenza della costituzione appare ora più evidente la convergenza tra la posizione di Galizia e quella maturata da Costantino Mortati nel secondo dopoguerra. Scrive Mortati: «Se l'essenza della costituzione è da riporre, come si è detto, nei valori coesenziali alla forma di Stato, da essi anzitutto l'interpretazione dovrà attingere l'ispirazione necessaria a determinare l'esatto significato di principi consacrati nel testo»¹¹⁸, anche perché la «vitalità della costituzione poggia sulla corrispondenza del nucleo fondamentale dei suoi principi allo spirito dei tempi»¹¹⁹.

Nel confrontarsi di continuo con il pensiero del suo maestro Costantino Mortati, Mario Galizia vede da parte dei costituzionalisti italiani una maggiore comprensione, rispetto all'indifferenza della classe politica, «dei grossi scogli che si profilano a livello istituzionale e culturale sul cammino della Repubblica»¹²⁰. Il prevalere di interessi settoriali minano le esigenze costituzionali forti espresse dalla Carta fondamentale, i suoi principi e i valori della Resistenza. Senza trascurare il valore e l'impegno dei Costituenti¹²¹, la "forza" dei principi, dunque, dipende dal momento della *Fondazione* che sta alla base del documento costituzionale: la Resistenza.

La lezione di Mario Galizia è molto chiara e coincide con quella storicamente tracciata dalla Resistenza: i *principi* per *resistere* necessitano anche di una rilettura da parte di *nuovi e più giovani interpreti*, del *consenso* della maggior parte delle forze politiche e sociali e, soprattutto, della cultura come resistenza e impegno civile.

¹¹⁷ C. MORTATI, *Dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana*, Milano, Giuffrè, 1986 (estratto da Enciclopedia del diritto, Vol. XI, pubblicato nel 1962, 206) e, dello stesso autore, *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1952; sul punto, tra i tanti contributi, si veda anche L. ELIA, *I principi supremi presi sul serio*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 3, 2009, 2147-2152.

¹¹⁸ *Dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana*, cit., 181.

¹¹⁹ *Ivi*, 231.

¹²⁰ M. Galizia, *Presentazione* al volume di S. BONFIGLIO, *Forme di governo e partiti politici*, cit., XIII-XIV.

¹²¹ Mortati, ricordando la denuncia di Calamandrei contro chi agisce per il disfacimento della Costituzione, nel 1962 scrive con una certa amarezza: «È però subito da aggiungere che, se l'assenso dato all'affermazione dei principi costituzionali messi in rilievo fosse da valutare alla stregua dell'esperienza maturata successivamente alla loro entrata in vigore, sarebbe da presumere che sussistevano in parecchi di coloro che ebbero a darlo molte riserve mentali ...» e concludeva, comunque, con una nota di speranza «... che forze sempre meglio agguerrite sapranno eliminare gli ostacoli sinora opposti» al pieno svolgimento della Carta fondamentale (*Dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana*, cit., 231).

ABSTRACT

The article examines Mario Galizia's Legal Thought and, in particular, his criticism of those Italian public law scholars who, after joining the Fascist regime, had set aside the principle of the separation of powers, as well as the ones of freedom and equality. The author emphasizes the penetrating concept of freedom in the legal perspective of Galizia, which is linked to the value of conceptual pluralism, to the problem of the inseparable relationship between constitutionalism and freedom, and to the value of the single subject as an individual.

PAROLE CHIAVE: Costituzionalismo - separazione dei poteri - liberalismo - socialismo
- interpretazione costituzionale

KEYWORDS: Constitutionalism - separation of powers- liberalism- socialism - constitutional interpretation